

## **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO B TIPOLOGIA INSEDIAMENTI**

**Produzione primaria** – le attività finalizzate alla produzione, allevamento o coltivazione di prodotti primari animali o vegetali: vi rientra la raccolta, la mungitura, la produzione zootecnica precedente alla fase di macellazione, la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (per es: lumache, rane).

Sono comprese in questa categoria tutte le operazioni connesse quali: raccolta, magazzinaggio e manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione senza che ne venga alterata la loro natura. Per ogni peschereccio utilizzato deve essere indicato nella relazione tecnica il numero U.E., matricola e area di ormeggio abituale.

**Non è necessario inserire gli insediamenti già registrati presso AVEPA o comunque già presenti in Banca Dati Regionale.** Tali insediamenti vanno registrati in caso di attività non registrate nell'ambito dell'Anagrafe regionale del sistema informativo del settore primario o in BDR.

L'allevamento che intende iniziare la vendita di latte ad alta qualità, normata da provvedimento specifico, deve inviare comunicazione al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente compilando l'allegato B1 alla specifica voce. Il Servizio Veterinario registra l'attività dopo l'opportuna valutazione della documentazione ed il sopralluogo. Il numero di registrazione è quello previsto per le attività dettagliate.

**Commercio al dettaglio in sede fissa** – tra queste attività è compresa la vendita tramite distributori automatici, di alimenti e bevande. Per la vendita tramite distributori automatici la DIA deve essere presentata da parte del concessionario al competente Servizio della Az. ULSS dove lo stesso ha sede legale allegando l'elenco delle postazioni ed i relativi indirizzi. Qualora i distributori siano siti in più Az. ULSS, dovrà essere inviata comunicazione ai Servizi competenti per territorio. La vendita tramite distributori può iniziare, prima del termine dei 30 giorni, anche senza sopralluogo che potrà essere sostituito, qualora il competente Servizio lo ritenga opportuno in base alla valutazione del rischio, da un parere tecnico favorevole espresso sulla valutazione della documentazione presentata.

L'operatore che intende iniziare la vendita di latte crudo al consumatore finale deve presentare comunicazione al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS sede dell'allevamento ed eventualmente ad ogni Az. ULSS in cui intende installare i distributori automatici. L'operatore, in ogni caso, compila l'allegato B1 alla voce "commercio al dettaglio in sede fissa di latte crudo". Il Servizio Veterinario competente per territorio in cui ha sede il distributore automatico ma non l'allevamento, deve verificare l'avvenuta registrazione dell'azienda di produzione prima di procedere all'inserimento del distributore nell'elenco.

La vendita di latte crudo al consumatore finale, normata da specifico provvedimento, può iniziare a seguito dell'avvenuta notifica dell'esito positivo del sopralluogo da parte del Servizio Veterinario competente territorialmente.

**Il numero di registrazione è quello previsto per le attività dettaglio ed è il medesimo per i distributori e l'azienda di produzione.**

**Laboratorio artigianale con annessa vendita** – gli esercizi al dettaglio che producono, in laboratori funzionalmente connessi, prodotti da vendere nel proprio esercizio al dettaglio al consumatore finale, o comunque con le limitazioni previste all'articolo 5 comma 2 lettera b).

Si precisa che, qualora gli indirizzi dello spaccio di vendita e del laboratorio non coincidano, l'operatore indica nel nell'allegato B1, quadro B, sia l'indirizzo dello spaccio vendita che quello dell'insediamento correlato funzionalmente ossia il laboratorio. Le due strutture avranno un unico numero di registrazione, con due codici di insediamento diversi.

Il laboratorio di produzione di prodotti di origine animale registrato può essere funzionalmente correlato ad un solo punto vendita e se vende ad altri soggetti "non consumatore finale" deve sottostare ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 5 comma 2 lettera b). Il numero di registrazione sarà comunque del tipo "produzione al dettaglio".

Si precisa altresì che le modalità sopraccitate si applicano anche ai depositi funzionalmente connessi all'esercizio al dettaglio.

**Commercio al dettaglio con strutture mobili su aree pubbliche** - le attività che riguardano il commercio al dettaglio di alimenti mediante autospaccio o, quando previsto, su banco temporaneo. Nella comunicazione, quadro A, deve essere riportata la sede legale della ditta, nel quadro B la sede del deposito/laboratorio di produzione e il luogo di lavaggio/ricovero degli automezzi. Qualora un operatore del settore alimentare disponga di più automezzi la registrazione sarà unica per tutti i veicoli. Ogni variazione del numero di automezzi deve essere segnalata al Servizio competente tramite l'allegato B2 e opportunamente registrata dall'Az. ULSS.

**Trasporto alimenti** - il trasporto di qualsiasi tipo di alimento sia confezionato/imballato che sfuso.

Nella relazione tecnica prevista, è necessario indicare marca, modello e targa dell'automezzo, descrizione relativa al luogo di ricovero/lavaggio degli automezzi, tipologia di alimenti trasportati. Qualora un operatore del settore alimentare disponga di più automezzi la registrazione sarà unica per tutti i veicoli. Ogni variazione del numero di automezzi dovrà essere segnalata al Servizio competente tramite l'allegato B2 e opportunamente registrata dall'Az. ULSS. Nel caso di automezzi adibiti al trasporto di alimenti che non necessitano di un regime di temperatura controllata, il trasporto può iniziare, prima del termine dei 30 giorni, anche senza sopralluogo che potrà essere sostituito, qualora il competente Servizio lo ritenga opportuno in base ad una valutazione del rischio, da un parere tecnico favorevole espresso sulla base di una valutazione della documentazione presentata.

**Trasporto animali** - Sono escluse le autorizzazioni previste dal Regolamento (CE) 1/2005. Questa registrazione si applica all'operatore che effettua il trasporto di animali da reddito per conto proprio. Qualora un operatore disponga di

più automezzi la registrazione sarà unica per tutti i veicoli. Ogni variazione del numero di automezzi dovrà essere segnalata al Servizio competente tramite l'allegato B2 e opportunamente registrata dall'Az. ULSS.

**Fiere, festival, sagre popolari** - Almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione deve essere presentato l'allegato B1. Qualora i Servizi competenti non effettuino il sopralluogo l'attività può iniziare dopo 10 giorni dall'avvenuta comunicazione. Vista la particolare tipologia di attività, in relazione ai luoghi in cui verrà svolta, si ritiene che l'allestimento dell'attrezzatura possa essere terminato almeno 24 ore prima dell'inizio della manifestazione in modo da consentire un eventuale attività di controllo da parte dei Servizi preposti. La registrazione ha carattere permanente. Qualora non intervengano variazioni relative alla titolarità, strutturali o di attività, ad ogni ripresa di attività è sufficiente l'invio della comunicazione con l'allegato B2 della data di inizio e termine della manifestazione. In caso di variazioni al modello B2 è necessario allegare la documentazione prevista. Dove è presente la riga "denominazione" manifestazione deve essere inserita la denominazione della sagra, fiera, o festival.

**Stabilimento di produzione, trasformazione, confezionamento** - Non rientrano le strutture industriali che trattano materie prime di origine animale per le quali in base al Regolamento (CE) 853/04 è previsto il Riconoscimento.

**Ristorazione** - esercizi in sede fissa o su aree pubbliche rivolti al consumatore finale, quali bar, ristoranti, trattorie, agriturismo, pizzerie, fornitura di pasti preparati, tavole calde/fredde, circoli, mense aziendali, scolastiche, di comunità (ospedali, case di cura/riposo, collegi, ecc...) centro cottura, gastronomie ecc.. Per queste fattispecie è prevista la possibilità di inserire l'insegna dell'esercizio commerciale.

**Distribuzione all'ingrosso** - le attività di distribuzione prima dello stadio di vendita al dettaglio, quali, ad esempio, la vendita all'ingrosso, i depositi all'ingrosso, ivi compreso lo stoccaggio, anche temporaneo, di alimenti presso magazzini, corrieri, ecc...

Per l'attività di deposito all'ingrosso di carni e prodotti della pesca non protetti (esposti) o di commercializzazione in ambito comunitario o con paesi terzi di prodotti di origine animale confezionati/imballati sussiste l'obbligo del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004.

**Altro:** tutto quello non specificato ai punti precedenti che richiede comunque una D.I.A..

**Attività stagionali** - l'attività stagionale già precedentemente registrata può cominciare nelle successive stagioni, compatibilmente con le altre norme vigenti, senza comunicazione inviata ai competenti Servizi dell'Az. ULSS. Qualora siano intervenute modifiche strutturali, impiantistiche, produttive o di titolarità è necessario invece l'invio dell'allegato B2.